

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2745

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COVA, CAPONE, CASTRICONE, COMINELLI, D'INCECCO, FRAGOMELI, GASPARINI, IORI, MARANTELLI, MOSCATT, NARDUOLO, PALMA, PAOLO ROSSI, SANI, VALIANTE, ZANIN

Introduzione dell'articolo 5-*bis* della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente l'introduzione di un tributo sulla detenzione di cani non sterilizzati

Presentata il 24 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991 ha segnato un passo importante e significativo nella lotta al randagismo e alla sua prevenzione. Attualmente il sistema dell'anagrafe canina non ha ancora raggiunto il suo pieno funzionamento e questo lascia ancora delle zone d'ombra che consentono l'abbandono dei cani. Gli enti locali, che si trovano a essere i primi attori nell'applicazione della legge, hanno riscontrato diverse difficoltà. Infatti il fenomeno del randagismo sta creando ingenti problemi alle amministrazioni comunali e la continua presenza di cani randagi necessita di forme di prevenzione più efficaci rispetto a quelle

attuali. Promuovere la sterilizzazione dei cani di proprietà consente di limitare il numero dei cuccioli che possono diventare potenziali « cani abbandonati ».

Il contributo dei proprietari di cani non sterilizzati aiuta le amministrazioni a prevenire il randagismo con una completa vigilanza sui cani e incentiva l'attuazione dell'anagrafe canina con l'inserimento dei *microchip*.

Inoltre adottare cani dai canili consente di avere cani già sterilizzati e allo stesso tempo favorisce lo svuotamento dei canili migliorando anche il benessere dei cani che potrebbero tornare a una vita normale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (*Introduzione di un tributo sulla detenzione di cani sterilizzati*). —

1. I proprietari o detentori di cani non sterilizzati sono tenuti al pagamento di una tassa comunale annuale, istituita da ciascun comune con propria delibera prevedendo esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.

2. La certificazione di sterilizzazione chirurgica definitiva è rilasciata da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, i quali, contestualmente, provvedono alla registrazione della sterilizzazione dell'animale presso l'anagrafe regionale.

3. Sono esentati dalla tassa di cui al comma 1 i seguenti cani non sterilizzati:

a) cani di proprietà di allevatori professionali di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349;

b) cani adibiti esclusivamente alla guida di soggetti non vedenti;

c) cani adibiti ai servizi dell'Esercito e a quelli di pubblica sicurezza;

d) cani di proprietà o detenuti da persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate individuate dai comuni.

